

PARERE N. 87 del 27 maggio 2015

PREC 219/14/S

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata dal RTP arch. Romano Bernasconi mandatario – Affidamento dell'incarico di redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC), Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) e delle documentazioni integrative – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: euro 99.800,00 – S.A.: Comune di Cellole (CE)

Servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica

I servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, ricompresi nella categoria n. 12 dell'All. IIA al d.lgs. 163/2006, non sono riconducibili ai servizi di progettazione disciplinati all'art. 90, d.lgs. 163/2006 e non sono soggetti all'applicazione dell'art. 253, comma 5, d.p.r. 207/2010.

Art. 253, comma 5, d.p.r. 207/2010

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 85259 del 28.07.2014 presentata dall'arch. Romano Bernasconi in qualità di mandatario del RTP arch. Romano Bernasconi – arch. Fabrizia Bernasconi – dott. geologo Antonio Romano – arch. Salvatore Monteforte – dott. agronomo Vincenzo Topa nell'ambito della procedura di affidamento dell'incarico di redazione del PUC, del RUEC e delle documentazioni con la quale è stato richiesto all'Autorità di esprimere parere in ordine alla legittimità del provvedimento di esclusione del 13.05.2014 in quanto, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A, è stato riscontrato che nel costituendo raggruppamento temporaneo non è presente un progettista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, come espressamente dettato dall'art. 253, comma 5, DPR 207/2010;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 9.09.2014;

VISTA la memoria trasmessa dall'istante;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

CONSIDERATO, sul punto, che l'oggetto dell'appalto in esame non appare riconducibile nell'ambito di applicazione dell'art. 90, d.lgs. 163/2006 relativo ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria aventi ad oggetto la progettazione di lavori pubblici, riguardando invece servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica ricompresi nella categoria n. 12 dell'All. IIA al d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che l'appalto è sottratto, in ragione della tipologia delle prestazioni richieste, alla disciplina specifica dettata per i servizi concernenti la redazione di progetti (preliminare, definitivo ed esecutivo) nonché a quella degli altri servizi tecnici connessi alla progettazione, con l'effetto che - in assenza di una espressa previsione nella *lex specialis* di gara - la stazione appaltante non era tenuta a richiedere ai concorrenti la conformità della partecipazione alle prescrizioni di cui all'art. 253, comma 5, d.p.r. 207/2010 (in tal senso, si vedano, altresì: pareri di precontenzioso n. 61 del 23.04.2013 e n. 90 del 22.05.2013);

CONSIDERATO che la *lex specialis* di gara nulla prescrive in merito a quanto previsto dall'art. 253, comma 5, d.p.r. 207/2010;

RITENUTO, pertanto, che la stazione appaltante non poteva precludere all'istante la partecipazione alla procedura di affidamento;

il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il provvedimento di esclusione adottato dal Comune di Cellole sia illegittimo in quanto l'appalto ha per oggetto servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica ricompresi nella categoria n. 12 dell'All. IIA al d.lgs. 163/2006, non soggetti all'applicazione dell'art. 253, comma 5, d.p.r. 207/2010.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 giugno 2015

Il Segretario Maria Esposito